

Legge regionale 26 settembre 1995 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 46

(Contributi straordinari per l'avvio della gestione distrette residenziali per anziani nei Comuni montani)(programma 2.2.2.)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni montani, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, contributi straordinari a sostegno delle spese per l'avvio della gestione di case di riposo per anziani ancora da attivare benché completate ed in regola con le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
- 2.** La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo di spesa. La deliberazione della Giunta regionale di concessione dei contributi ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
- 3.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995.
- 4.** A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4830 (1.1.152.3.08.07) con la denominazione << Contributi straordinari ai Comuni montani per l'avvio della gestione di case di riposo per anziani >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1995.